

Assolta in Cassazione la Pediatra di Famiglia condannata per responsabilità del sostituto

La Corte di Cassazione (quarta sezione Penale) ha assolto la Pediatra di Famiglia condannata nella sentenza di primo grado al risarcimento dei danni provocati dalla condotta del sostituto, escludendo qualsiasi responsabilità della titolare per l'operato del sostituto. Partendo dalla tipologia del rapporto di lavoro e da precedenti sentenze, la Corte di Cassazione ha escluso l'assimilazione delle prestazioni dei medici convenzionati (parasubordinati) alla tipologia del rapporto di tipo dipendente, sulla quale si era basata la prima sentenza. Secondo la Corte quindi, in caso di sostituzione del medico per assenza, non può configurarsi in capo a quest'ultimo la responsabilità contrattuale riconducibile all'art. 1228 c.c. che era stato utilizzato come motivazione nella sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che, secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo Nazionale, il sostituto all'atto dell'incarico di sostituzione assume direttamente e formalmente le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dall'Accordo, e quindi il medico sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità e autonomia.

In tale quadro, secondo la Corte, non è possibile configurare una responsabilità civile del medico titolare per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto.

In definitiva il medico sostituto non agisce come ausiliario del medico titolare, inteso quale debitore, come richiesto dall'art. 1228 c.c., poiché egli svolge l'attività in nome e per conto proprio.

Una volta che siano state osservate le disposizioni previste tra Asl e medico titolare in ordine alla sostituzione di quest'ultimo, il paziente che si è rivolto al sostituto può dolersi nei suoi riguardi del suo operato e il medico sostituto è esonerato dalle conseguenze dannose dell'opera del sostituto.

Si tratta di una sentenza importante, non solo per la collega che ha vissuto una drammatica esperienza personale, ma per tutta la Categoria che vede riconosciuto un ruolo di responsabilità del sostituto che avevamo dato per scontato e che la sentenza di primo grado aveva messo in crisi.

Di seguito è pubblicata la parte della sentenza che riguarda il caso specifico della Pediatra di Famiglia.

Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Quarta Sezione finale

Udienza pubblica del 23-5-14
Sentenza n. 977/2014
Registro generale n. 33600/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere
Dott. DOVERE Salvarore - Consigliere

.... Omissis

.....

4. Passando all'esame del ricorso avanzato dalle parti civili nei confronti della dott.ssa, si evidenzia l'infondatezza del medesimo.

4.1. È noto, infatti, che il rapporto che lega il pediatra di famiglia alla Azienda Sanitaria è di tipo convenzionale, regolato dagli accordi collettivi di settore (Cass.Sez. L. n. 20581 del 29/07/2008 (Rv. 604294): "In materia di medici convenzionati, va escluso che nell'ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l'assenza nei rapporti d'opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l'applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati "Ed invero" i rapporti c.d. "convenzionali", instaurati tra i medici di medicina generale e gli enti preposti all'assistenza sanitaria, in base alle disposizioni dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, e disciplinati da accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, hanno natura privatistica di rapporti di prestazione d'opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione"(Sez. U, Sentenza n. 813 del 22/11/1999, Rv. 531365).

4.2. Tanto premesso, è da osservare che, pur non essendo legato da rapporto di lavoro dipendente con l'ASL, e fermo restando il rapporto fiduciario con i suoi assistiti, il medico o il pediatra di base, per le finalità organizzative del DPR 270/2000 e successivi decreti integrativi, è anello del sistema assistenziale territoriale facente capo all'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, tanto che la sua designazione è fatta dall'Azienda e quest'ultima è tenuta alla vigilanza e al controllo disciplinare, oltre che alla remunerazione dell'attività. Nel descritto contesto, in ragione della posizione periferica in cui è posto il medico convenzionato rispetto all'organizzazione del servizio, in caso di sostituzione del medico per assenza, ancorché mediante individuazione da parte dell'assente del sostituto, non può configurarsi in capo a quest'ultimo la responsabilità contrattuale

riconducibile all'art. 1228 c.c. ed è improprio attribuire al medico sostituto gli stessi obblighi contrattuali che competono all'Azienda sanitaria con riguardo per l'attività dei medici ospedalieri o dei medici di guardia, come si legge nella sentenza di primo grado. Va rilevato in proposito che l'accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di famiglia del 2005, recepito dall'accordo nazionale, prevede all'art. 36 co. 4 che "il sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico di sostituzione da parte del pediatra sostituto, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo". Ciò significa che il medico sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità e autonomia, essendo ciò, peraltro, funzionale a garantire l'unicità del riferimento medico. In tale quadro non è possibile configurare una responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, in contrasto con la natura personalissima della prestazione medica. In definitiva il medico sostituto non agisce come ausiliario del medico sostituto, inteso quale debitore, come richiesto dall'art. 1228 c.c., poiché egli svolge l'attività in nome e per conto proprio. Una volta che siano state osservate le disposizioni previste tra Asl e medico titolare in ordine alla sostituzione di quest'ultimo (circostanza che non è in discussione nella specie), il paziente che si è rivolto al sostituto può dolersi nei suoi riguardi del suo operato e il medico sostituto è esonerato dalle conseguenze dannose dell'opera del sostituto (si veda sul punto Cass. Civ sez. 3 n. 25251 del 29/11/2011, rv. 620558: "alla stregua dell'art. 1228 cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore solo coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo"). Correttamente, di conseguenza, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità della... (*Pediatra di Famiglia titolare*) per l'operato della... (*Pediatra sostituta*), con statuizione che va confermata.

..... Omissis

Così deciso in Roma il 23-5-2014

Lucia Esposito
Consigliere relatore

Gaetanino Zecca
Presidente Sezione